

Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

dott. Mario Scano	Presidente
dott. Nicola Leone	Consigliere
dott. ^{ssa} M. Paola Marcia	Consigliere
dott. ^{ssa} Valeria Motzo	I Referendario - relatore

nella camera di consiglio del 15 gennaio 2009;

Visto l'articolo 100, comma II, della Costituzione;

Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16.1.1978 n. 21 recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Sardegna;

Vista la Legge 14.1.1994 n. 20;

Visto l'articolo 7, comma VIII, della Legge 5.6.2003 n. 131;

Vista la deliberazione del 29.10.2008 con cui il Consiglio delle Autonomie Locali ha trasmesso la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Tramatzà;

Visto il decreto n. 8/2008 con il quale il I Referendario Valeria Motzo è stato nominato relatore del parere in questione;

Vista la nota del 3.12.2008 con la quale il predetto magistrato ha deferito la proposta di parere per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 1 del 12 gennaio 2009 con la quale il Presidente della Sezione del Controllo per la Regione Autonoma della Sardegna ha convocato in data odierna la stessa Sezione per deliberare sul parere richiesto;

Udito il I Referendario Valeria Motzo;

PREMESSO

il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Autonoma della Sardegna ha trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della Legge del 5.6.2003 n. 131, la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Tramatzia in ordine alla possibilità di continuare ad applicare la normativa regionale, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 112 del 25.6.2008, convertito nella Legge n. 133 del 6.8.2008, in relazione alla misura degli incentivi per la progettazione fissati dalla L.R. n. 5 del 7.8.2007 in una misura non superiore al 2% dell'importo posto a base d'asta;

CONSIDERATO

la richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 7 comma 8 della Legge del 5.6.2003 n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001" sottoscritta dal Sindaco è stata inoltrata per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo della legittimazione soggettiva.

Per quanto concerne i presupposti oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere deve premettersi che l'attività consultiva delle Sezioni Regionali di Controllo è circoscritta, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della Legge n. 131/2003, alle materie di "contabilità pubblica". La nozione di contabilità pubblica, quando è strumentale alla funzione consultiva, anche se non può ridursi alla mera tenuta delle scritture contabili ed alle modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, non investe qualsiasi attività che abbia riflessi di natura finanziaria – patrimoniale, bensì assume un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria- contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli;

il quesito formulato deve, inoltre, essere vagliato alla stregua della natura stessa della funzione consultiva, quale manifestazione di giudizio prodromica rispetto all'attività di amministrazione attiva, per verificare l'esistenza dei seguenti indefettibili presupposti:

la rilevanza generale della questione;

la mancanza di una diretta funzionalità della richiesta rispetto all'adozione di un puntuale atto di gestione e l'assenza di giudizi valutativi su comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati, al fine di evitare che la funzione consultiva degeneri in forme anomale di controllo, preventivo o successivo, su singoli atti;

l'assenza di dirette commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte;

la mancanza di una diretta correlazione con giudizi civili, amministrativi o penali in corso.

La richiesta del Comune di Tramatza, presentando i caratteri della generalità ed astrattezza ed avendo ad oggetto l'applicazione di disposizioni normative che fissano la misura degli incentivi da corrispondere ai dipendenti impiegati in compiti connessi alla progettazione di opere pubbliche e cioè materie, senza dubbio, di contabilità pubblica, **è ammissibile sotto il profilo oggettivo.**

Al fine di dare risposta al quesito formulato dal Sindaco di Tramatza è opportuno, preliminarmente, ricostruire la normativa statale e regionale vigente.

L'art. 4 comma 5 del codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 prevede che le Regioni a statuto speciale adeguino la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti.

L'art. 3 I comma lett. e) dello Statuto sardo attribuisce alla Regione la potestà legislativa esclusiva, tra le altre, nella materia dei lavori pubblici di esclusivo interesse regionale. Tale potestà legislativa deve svolgersi *"in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica...."*.

In attuazione di tale prerogativa la Regione Sardegna ha adottato, dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti "*nazionale*", la L.R. n. 5 del 7.8.2007 dedicata alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. Con l'art. 12 comma I ha stabilito che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base della gara sia ripartita *tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della progettazione, del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, nonché tra i collaboratori, con le modalità ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata e riportati in un regolamento adottato dall'Amministrazione.*

La norma regionale ha riprodotto, sostanzialmente, l'art. 92 comma V del citato codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006.

Successivamente, l'art. 61 comma VIII del D.L. n. 112 del 25.6.2008 convertito nella L. n. 133 del 6.8.2008 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2009 la percentuale prevista dal predetto art. 92 comma V del codice dei contratti dovrà essere destinata nella sola misura dello 0,5% alle finalità di cui alla medesima disposizione e la porzione residua dell'1,5% dovrà essere, invece, versata in un capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il quesito formulato dal Sindaco del Comune di Tramatza verte, pertanto, proprio sulla possibilità nell'ambito del territorio regionale di mantenere inalterata la maggiore percentuale prevista dalla L. R. n. 5/2007.

La risposta non può che essere affermativa.

Il Legislatore regionale ha esercitato una propria prerogativa disciplinando la materia degli appalti pubblici. All'interno della L.R. n. 5/2007 è stata prevista, all'art. 12 comma I, la misura massima degli incentivi per la progettazione pari al 2% dell'importo posto a base della gara.

La percentuale maggiore stabilita a livello regionale può ben sopravvivere alle previsioni statali di cui al predetto art. 61 comma VIII perchè:

la riduzione allo 0,5% introdotta con decorrenza 1°1.2009 dal D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008 non si estende alla Regione Sardegna trattandosi di materia rientrante nell'ambito della potestà legislativa esclusiva della Regione e dalla stessa esercitata;

l'art. 12 comma I della L.R. n. 5/2007 nel fissare la misura massima degli incentivi per la progettazione non supera i limiti di cui al I comma dell'art. 3 dello Statuto.

Qualora si ritenesse che l'art. 12 comma I della L.R. n. 5/2007, con il quale sono state disciplinate la misura degli incentivi per la progettazione, le modalità di corresponsione, l'individuazione dei soggetti percettori, seppur inserito all'interno della più generale disciplina regionale degli appalti pubblici riguardi, forse più correttamente, altre materie, *quelle dell'ordinamento degli uffici regionali, dello stato giuridico ed economico del personale regionale, dell'ordinamento degli enti locali*, si giungerebbe alle medesime conclusioni.

Anche sulle predette materie, infatti, la Regione Sardegna esercita, ai sensi dell'art. 3 comma I lett. a) e b) dello Statuto, potestà legislativa esclusiva.

P.Q.M.

Nelle considerazioni ed osservazioni esposte è il parere della Sezione.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009.

Il magistrato relatore

Il Presidente

Valeria Motzo

Mario Scano

Depositata in segreteria il 30 gennaio 2009

Il Dirigente

Giuseppe Mullano